



COMUNE DI MISINTO

*Provincia di Milano*

**Piazza P. Mosca n. 9 – 20020 MISINTO**

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960

# **FORNITURA DI 2 AUTOCARRI DA IMPIEGARE NEI LAVORI DI MANUTENZIONE**

## **CAPITOLATO D'ONERI**

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di Misinto, intende acquisire i veicoli elencati alle successive lettere A con restituzione in permuta delle macchine elencate alla successiva lettera B.

**A) - N° 1 autocarro tipo Piaggio Porter Pick-up 4x4 o equivalente** avente le seguenti caratteristiche:

- Motore 1300 cc. 4 cilindri 16 valvole alimentato a benzina senza piombo;
- Cambio a 5 marce sincronizzate + retromarcia;
- Trazione integrale quattro ruote motrici;
- pianale ribaltabile;
- dimensioni esterne mm 3390 x 1395;
- balestre posteriori rinforzate;
- capretta salvacabina portapali fissa, tipo robusto, bloccata al telaio;
- sponde apribili in lega ribaltabili su tre lati;
- sponda posteriore dotata di sgancio automatico;
- comando del ribaltabile all'interno della cabina;
- lampeggiante colore giallo posto sul tetto della cabina;

**- N° 1 autocarro tipo Piaggio Porter Top Deck 4x4 o equivalente** avente le seguenti caratteristiche:

- Motore 1300 cc. 4 cilindri 16 valvole alimentato a benzina senza piombo;
- Cambio a 5 marce sincronizzate + retromarcia;
- Trazione integrale quattro ruote motrici;
- pianale ribaltabile;
- dimensioni esterne mm 3745 x 1460;
- balestre posteriori rinforzate;
- capretta salvacabina portapali fissa, tipo robusto, bloccata al telaio;
- sponde alte apribili in lega ribaltabili su tre lati;
- sponda posteriore dotata di sgancio automatico;
- comando del ribaltabile all'interno della cabina;
- lampeggiante colore giallo posto sul tetto della cabina;

**B) - La restituzione in permuta dei seguenti automezzi:**

n.	Tipo di veicolo	Marca-modello	Targa/matricola	Data di immatricolazione
1	Motocarro	Piaggio Porter	AJ44844	12.07.1999
2	Motocarro	Piaggio Porter	AJ44843	12.07.1999

## **ART. 2 - IMPORTO DELL' APPALTO**

L'importo a base d'appalto, per la fornitura dei veicoli nuovi di cui alle lettere A dell'art. 1, è fissato forfettariamente in **euro 25.000,00.= (euro venticinquemila)** I.V.A. esclusa.

L'importo per il ritiro dei veicoli in permuta è fissato in **euro 5.200,00.= (euro cinquemiladuecento)** importo non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 4, comma 4, DPR 633/72.

### **ART. 3 – CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

La fornitura sarà aggiudicata, mediante asta pubblica, alla Ditta che avrà presentato l'offerta complessiva più bassa risultante dal computo delle seguenti offerte, da indicarsi entrambe e distintamente nell'unico documento contenente l'offerta:

1) offerta di prezzo in ribasso, **con esclusione di offerte in aumento, sull'importo a base d'appalto di cui al precedente art. 2, comma 1, tenendo conto che nell'importo a base di appalto sono comprese tutte le spese inerenti l'immatricolazione, l'ARIET (chiavi in mano) e restano esclusi il pagamento della tassa di possesso, l'assicurazione e l'IVA.**

2) offerta di prezzo in rialzo per il ritiro in permuta dei veicoli usati di cui alla lettera B dell'art. 1, **tenendo conto che per i veicoli usati da ritirare in permuta, mediante dichiarazione di vendita, gli oneri di trascrizione sono a carico del fornitore.**

L'appalto si svolgerà anche in presenza di una sola offerta valida, mentre il Comune si riserva comunque la possibilità di non procedere all'aggiudicazione.

### **ART. 4 – REQUISITI DEI VEICOLI**

Le macchine dovranno essere fornite "chiavi in mano" originali e conformi tecnicamente a quelle prodotte al momento dell'appalto, complete in ogni loro parte, comprensive dell'ARIET, immatricolazione, trasporto e messa in strada, senza ulteriori spese per l'Amministrazione

Inoltre dovranno essere conformi alle normative vigenti, italiana ed europea, al momento dell'appalto in materia di sicurezza e circolazione stradale.

### **ART. 5 - DIVIETO DI SUB APPALTO**

E' vietato all'Impresa contraente cedere in tutto o in parte in subappalto la fornitura oggetto del presente Capitolato d'Oneri.

### **ART. 6 - DURATA DELLA FORNITURA E CONSEGNA DEI BENI**

La fornitura dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data dell'ordinativo che verrà emesso successivamente all'approvazione dell'atto di affidamento.

La fornitura dei nuovi autocarri e la restituzione dei veicoli in permuta avverrà presso il Comune di Misinto.

### **ART. 7 - PENALE PER RITARDATA CONSEGNA**

Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini di consegna indicati all'art. 6, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente al Comune di Misinto, verrà addebitato alla Ditta aggiudicataria un importo di €. 50,00.= (cinquanta/00). In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo complessivo della fornitura assegnata, rinviando, qualora venga raggiunto tale limite, a quanto previsto dall'art.17.

#### Modalità di applicazione delle penalità

A seconda dell'ammontare delle penalità la relativa applicazione potrà avvenire escutendo parzialmente o integralmente la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora l'impresa, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito.

### **ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI**

Il Contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione Comunale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Il Contraente assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione Comunale la proprietà dei beni forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

### **ART. 9 – CONTROLLI SULL'IMPRESA E SUI BENI FORNITI**

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti certificati e dichiarati dall'impresa ai fini della stipula del contratto e di accertare in qualsiasi modo la corrispondenza dei beni forniti alle condizioni contrattuali.

### **ART. 10 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA**

L'impresa contraente garantisce che i beni e le attrezzature forniti siano immuni da vizi e difetti, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito nel contratto. L'impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i vizi e difetti manifestatisi in tale periodo, e, ove necessario, a sostituire parti o l'intero bene con altri nuovi.

Il periodo di garanzia, che decorre dal giorno della consegna di ciascun veicolo presso l'Amministrazione Comunale di Misinto, avrà una durata non inferiore a ventiquattro mesi, fatti salvi periodi di maggior durata offerti dal fornitore, considerando la garanzia stessa scaduta non appena il termine venga raggiunto. Durante tale periodo il fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura.

## **ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Avvenuta l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme di legge, un deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, che sarà svincolato 30 gg dopo il termine del rapporto contrattuale.

## **ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

La fornitura è regolata dalle vigenti leggi e regolamenti in materia di contabilità dello Stato, di cui ai RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 e successive integrazioni e modificazioni e dalle clausole e condizioni del presente foglio.

## **ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO**

A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell'impresa inadempiente, la fornitura o i servizi in garanzia o la parte rimanente di questi.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## **ART. 14 – PAGAMENTI**

I corrispettivi relativi alla fornitura, dopo le verifiche d'uso, saranno poste in pagamento dietro emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

## **ART. 15 – CESSIONE CREDITI**

La cessione dei crediti e le procure non potranno essere effettuate dall'appaltatore senza l'accettazione del Comune di Misinto in base alla formale notifica dei relativi atti.

## **ART. 16 – RECESSO E IPOTESI DI RISOLUZIONE**

L'Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

L'Amministrazione si riserva inoltre di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

1. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

2. 2. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
3. 3. ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna al Comune di Misinto.

Nei casi di risoluzione previsti nei punti 1, 2, 3, il Contraente avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Comune di affidare a terzi le forniture in danno all'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune di Misinto.

### **ART. 17 – CONTROVERSIE**

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Monza.

Di comune accordo le parti potranno stabilire di ricorrere per tutte quelle controversie che possono formare oggetto di compromesso, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Monza, e gli altri due su scelta delle parti.

### **ART. 18 – CLAUSOLE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificamente approvate le clausole di cui ai punti 1-2-4-5-6-8-9-11-12-13-14-15-16-17..

### **ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del Contraente tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.